PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI
RECOGNOSCENDO

COMMUNICATIONES

VOL. XI - N. 1

1979

COMMUNICATIONES

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO

PIAZZA PIO XII, 10 - 00193 ROMA

NUM. 1 IUNIO 1979

EX ACTIS IOANNIS PAULI PP. II

Allocutio ad quosdam sacros Praesules nationis Canadensis 3

Allocutio ad Sacram Romanam Rotam 8

EX ACTIS SANCTAE SEDIS

Sacra Congregatio pro Religiosis et Institutis saecularibus

Procedura da seguire in caso di dimissioni di una religiosa di voti perpetui 14

Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal

Vestmonasterien. De Legitimitate novarum Constitutionum 18

ACTA COMMISSIONIS

Opera Consultorum in recognoscendis schematibus canonum

I. Coetus studiorum de Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum 22

II. Coetus studiorum de Processibus 67

DOCUMENTA

De iuribus infantium (P. Card. Felici) 163

NOTITIAE 171

Sequitur processus verbalis, lingua italica redactus, tertiae sessionis.

Dal 26 febbraio al 3 marzo 1979 ha avuto luogo nella sede di questa Pontificia Commissione la terza sessione del Gruppo speciale di studio costituito per l'esame delle osservazioni trasmesse dagli Organismi consultivi circa lo schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum ». Presiedono le riunioni il Card. Pericle Felici, Presidente della Commissione e S.E. Mons. Rosalio José Castillo Lara, Segretario della Commissione. È Relatore il Rev.do P. Marco Said, O.P., e Attuario il Rev.do D. Julián Herranz, Aiutante di studio della Commissione. Sono inoltre presenti S.E. Mons. Anastasio Alberto Ballestrero, Arcivescovo di Torino, il Rev.mo P. D. Viktor Dammertz, O.S.B., Abate Primate; il Rev.do D. Mario Albertini, Sotto-Segretario della S. C. per i Religiosi e gli Istituti Secolari; i Rev.di PP. Marcelino Zalba, S.I., Jean B. Beyer, S.I., Anastasio Gutiérrez, C.M.F. e Cecil L. Parres, C.M.; le Rev.de Sr. Agnés Sauvage, delle Figlie della Carità, Jeanne de Charry, delle Suore del Sacro Cuore e Mary Linscott, delle Suore di Nostra Signora di Namur. Sono assenti il Rev.do P. Elio Gambari, S.M.M. ed il Prof. Giuseppe Lazzati. Alcuni Consultori non sono presenti, perché impediti, a tutte le sedute.

Seduta del 26 febbraio

Il Segretario saluta e ringrazia i convenuti e rivolge un particolare saluto a Don Albertini, che partecipa per la prima volta ai nostri lavori in sostituzione del P. Gambari, impossibilitato di prendere parte alla presente sessione di studio. Il Segretario accenna poi ai tre ultimi documenti distribuiti ai membri del Gruppo: la Relazione conclusiva della precedente sessione; la Relazione preparatoria della presente sessione, che costituirà il documento base di studio; ed un progetto di distribuzione dei canoni riguardanti gli Istituti religiosi che è stato proposto dalla S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari. Prega infine il Relatore di voler esporre in sintesi il contenuto della Relazione da lui preparata per continuare lo studio dei canoni preliminari, e più concretamente dei canoni comuni a carattere strettamente disciplinare.

Fatta tale esposizione, e prima di dare inizio allo studio dei singoli canoni emendati proposti dal Relatore in base alle osservazioni degli organismi consultivi, il Segretario domanda ai Consultori se approvano l'impostazione generale della predetta Relazione preparatoria.

Un Consultore chiede, e la richiesta viene accolta, che l'ordine dei canoni proposti dal Relatore abbia un carattere ancora provvisorio, giacché la sezione « B » (« Carismi e Costituzioni ») potrebbe forse essere collocata al primo posto.

Un altro Consultore si dichiara d'accordo con il criterio di includere tra i canoni preliminari soltanto quelli che siano comuni ed applicabili alle tre categorie di Istituti di vita consacrata.

Si passa successivamente all'esame delle singole formule di canoni emendati.

Can. 6

Il testo, che corrisponde al can. 7, §§ 1-2 dello schema, è il seguente:

« § 1. Episcopi dioecesani, in suo territorio, Instituta vitae consecratae formali decreto erigere possunt, dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit (dummodo Sedis Apostolicae consilium exquisitum fuerit) (dummodo Apostolica Sedes erectioni nihil obstare edixerit). Instituta huiusmodi iuris dioecesani sunt.

§ 2. Instituta a Sede Apostolica erecta vel approbata iuris pontificii sunt ».

Un Consultore preferisce che nel § 1 si adoperi la formula « dummodo Apostolica Sedes erectioni nihil obstare edixerit ».

Un secondo Consultore è favorevole all'espressione « dummodo Sedis Apostolicae consilium exquisitum fuerit »; nel § 2 sopprimerebbe le parole « vel approbata » perché altrimenti si avrebbero due approvazioni della Santa Sede.

Un terzo Consultore propone che al § 1 si dica: « possunt, sed ea ne erigant inconsulta Sede Apostolica » (oppure semplicemente « consulta Sede Apostolica »); così si conserverebbe la dicitura del Codice attuale, e si eviterebbe la parola « dummodo », che renderebbe nulla l'erezione fatta dal Vescovo diocesano in caso di mancata consultazione della Sede Apostolica. Al § 2 preferirebbe l'espressione « a Santa Sede approbata », perché tali Istituti già sono stati eretti dai relativi Vescovi diocesani; così l'atto di approvazione significa che la Santa Sede con-

ferma l'erezione fatta, rivede le Costituzioni e concede la sanzione pontificia.

Domanda un quarto Consultore quale sia, al § 1, il valore giuridico di questa consultazione della Santa Sede. Risponde il Relatore che comporta da parte dei Vescovi diocesani e degli Istituti interessati il dovere di stare a quanto la Santa Sede avrà detto.

Un quinto Consultore considera che non sono del tutto convincenti le ragioni allegate dagli organismi di consultazione perché venga soppresso il § 2 del can. 7 dello schema riguardante l'intervento delle Conferenze Episcopali. Al § 2 preferirebbe la formula « a Sede Apostolica approbata »; comunque sarebbe meglio trattare in canoni separati degli Istituti di diritto diocesano e di quelli di diritto pontificio.

Un sesto Consultore si dichiara d'accordo con il Relatore perché vengano accolte le proposte di sopprimere l'intervento delle Conferenze Episcopali per l'erezione o meno di un Istituto di diritto diocesano: la Santa Sede infatti può essere giudice più oggettivo in materia. Sempre al § 1 proporrebbe di dire « in suo quisque territorio ». Al § 2 lascerebbe la formula « a Sede Apostolica erecta vel approbata », perché la Santa Sede ha il diritto di erigere direttamente un Istituto senza la previa erezione diocesana.

Non c'è nessun altro intervento, per cui si sottomettono a votazione i seguenti quesiti:

1) se, nel § 1, si debba dire « in suo *quisque* territorio » (placet 10);

2) se, nel § 1, si debba dire:

— « dummodo sedes Apostolica consulta fuerit » (placet 4);

— « dummodo Sedis Apostolicae consilium exquisitum fuerit » (placet 1);

— « dummodo Apostolica Sedes erectioni nihil obstare edixerit » (placet 2);

3) se il § 2 del canone proposto dal Relatore debba costituire un canone a sé (placet 8).

Si pone in seguito la questione se il § 2 dello schema debba essere completamente soppresso, oppure converrebbe mantenere l'idea che le Conferenze Episcopali intervengano in qualche modo nell'evitare la moltiplicazione degli Istituti della stessa natura e finalità.

Un settimo Consultore è del parere che, se tutto si lascia nelle mani

del competente Vescovo diocesano, una semplice raccomandazione non avrebbe valore giuridico.

Il quinto Consultore propone di dire: « Conferentiae Episcoporum caveant ne in earum territorio multiplicentur Instituta quae fere eandem habeant naturam, finem et missionem ».

Il secondo Consultore si dichiara d'accordo con quanto prima è stato detto dal sesto Consultore a questo riguardo; è una realtà il pericolo dell'intervento in merito delle Conferenze Episcopali, soprattutto in alcune regioni e quando si tratti di Conferenze Episcopali piccole; è meglio che sia la Santa Sede a dare il consenso all'erezione, tenendo anche conto della convenienza di evitare la predetta moltiplicazione.

Si sottomettono a votazione i seguenti due quesiti:

1) se si debba sopprimere completamente il § 2 dello schema, lasciando pertanto alla Santa Sede l'esclusivo giudizio in merito (placet 7);

2) se si debba dire: « Conferentiae Episcoporum caveant ne sine vera necessitate in eodem territorio multiplicentur Instituta quae fere eandem habeant naturam, finem et missionem » (placet 5).

Si approva pertanto la soppressione del § 2 dello schema.

Can. 7

Il testo che corrisponde al can. 7, § 3 dello schema è il seguente:

« Aggregatio unius Instituti vitae consecratae ad aliud fiat a competenti auctoritate Instituti aggregantis (a Supremo Moderatore Instituti aggregantis) ».

Ricorda il Relatore che molti Istituti religiosi hanno Istituti secolari aggregati. Perciò sarebbe più prudente riservare alla competente autorità dell'Istituto religioso non soltanto il consenso previo, ma anche l'atto giuridico dell'aggregazione.

Un Consultore si dichiara d'accordo con la nuova formula proposta dal Relatore.

Un secondo Consultore domanda quale sia il contenuto esatto del termine « aggregatio ». Risponde il Relatore che, come avviene nell'attuale CIC per i Terzi Ordini, con il termine aggregazione si vuole significare soltanto comunione di spirito e comunicazione di grazie spirituali, rimanendo autonomi gli Istituti.

Il Segretario ed alcuni Consultori fanno notare che sarebbe conveniente ed utile precisare bene nello stesso nuovo Codice quale sia il

senso della « aggregatio », per evitare equivoci ed anche per prevenire eventuali confusioni con atti giuridici similari: unione, fusione, ecc.

Il Relatore e un Consultore pensano che sarebbe difficile precisare l'esatto contenuto della « aggregatio » perché ci sono molte sfumature.

Un altro Consultore invece è dell'opinione che, appunto perché ci sono molte forme e gradi di aggregazione, sarebbe necessario stabilire quali Istituti possono aggregare od essere aggregati, e quale contenuto o significato abbia il fatto dell'aggregazione. Bisogna infatti tener conto che oggi molti Istituti religiosi si aggregano a degli Istituti secolari, in funzione dell'apostolato; anzi la maggior parte degli Istituti secolari sono aggregati in una od altra forma ad Istituti religiosi, il che sembrerebbe essere contrario alla natura originale degli Istituti secolari.

Un terzo Consultore propone che, per fissare il limite minimo all'aggregazione, si dica: « Aggregatio unius Instituti vitae consecratae ad aliud, *salva eorum canonica autonomia,* fiat ... ».

Un quarto Consultore, al quale si associano poi altri Consultori, propone la seguente nuova formulazione del canone:

« Aggregatio alterius Instituti vitae consecratae ad alterum, quod a Sancta Sede facultatem aggregandi habeat, pro communicatione in spiritualibus vel etiam pro operibus apostolatus, reservatur competenti auctoritati Instituti aggregantis, salva semper canonica autonomia Instituti aggregati ».

Si fa ancora una breve discussione ed in fine si vota la seguente formula emendata proposta dal Relatore:

« Aggregatio alterius Instituti vitae consecratae ad aliud reservatur competenti auctoritati Instituti aggregantis » (placet 5, non placet 6).

Non avendo raggiunto la maggioranza, si fanno le seguenti votazioni parziali sulla formula proposta dal quarto Consultore:

1) se si debba dire: « quod a Sancta Sede facultatem aggregandi habeat » (placet 2);

2) se si debba dire « pro communicatione in spiritualibus » (placet 1);

3) se si debba dire: « pro communicatione in spiritualibus vel etiam pro operibus apostolatus » (placet 1);

4) se si debba dire « reservatur competenti auctoritati Instituti aggregantis » (placet 9);

5) se si debba dire « salva semper canonica autonomia Instituti aggregati » (placet 6).

Finalmente si vota e viene approvata (placet 6, non placet 5) la seguente formula:

« Aggregatio alterius Instituti vitae consecratae ad alterum reservatur competenti auctoritati Instituti aggregantis, salva semper canonica autonomia Instituti aggregati ».

Can. 8

Il testo, che corrisponde al can. 8 dello schema, è il seguente:

« Dividere Institutum in partes, quocumque nomine veniant, novas erigere, erectas coniungere vel aliter circumscribere ad competentem Instituti auctoritatem pertinet ».

Un Consultore chiede che il testo sia più esplicito perché le case non entrano nell'espressione « in partes ». Un secondo Consultore propone di dire: « ... in provincias vel alias divisiones provinciae aequiparatas ». Il Segretario fa notare che nel testo le case non vengono comprese perché siamo a livello di provincia; forse si potrebbe prendere la formula proposta da un organismo consultivo: « Dividere Institutum in Provincias seu partes, quocumque nomine veniant, novas partes erigere, erectas coniungere ... ».

Un terzo Consultore è dell'opinione che sia meglio evitare il termine « Provincias », che non sembra necessario ed inoltre non sarebbe adeguato agli Istituti secolari; forse l'intero canone rappresenta una normativa non adatta a tali Istituti.

Un quarto Consultore chiede che non venga tolta l'espressione « iuxta determinationem Constitutionum », perché non siamo sicuri che tutte le Costituzioni prevedano questa norma; sarebbe prudente lasciarla nel CIC.

Non vengono fatte altre osservazioni, per cui si sottomettono a votazione i seguenti quesiti:

1) se si debba dire « ... *in provincias* seu partes ... » (placet 3);

2) se si debba aggiungere « iuxta determinationem Constitutionum » (placet 4);

3) se si debba dire « in partes *maiores* ... » (placet 1).

Non avendo ottenuto nessuno degli emendamenti proposti la maggioranza dei voti, il testo del canone è approvato come proposto dal Relatore.

Seduta del 27 febbraio

Si ricorda in apertura di seduta che, anche se il Relatore nel proporre i nuovi testi di canoni ha tenuto conto delle osservazioni inviate dagli organismi consultivi, alcuni Consultori sono pregati di farsi interpreti di ciascun gruppo di osservazioni, e concretamente: lo stesso Relatore delle osservazioni delle Conferenze Episcopali, Dicasteri della Curia Romana e Facoltà ecclesiastiche; un Consultore delle osservazioni della S. Congregazione per la Dottrina della Fede; un secondo Consultore delle osservazioni della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, nonché delle osservazioni della Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari; un terzo Consultore delle osservazioni dell'Unione dei Superiori Generali; un quarto Consultore delle osservazioni dell'Unione Internazionale delle Superiore Generali; infine un quinto Consultore delle osservazioni delle Società di vita comune senza voti.

Prosegue l'esame dei canoni emendati proposti dal Relatore.

Can. 9

Il testo, che corrisponde ai canoni 12, 102 e 113 dello schema, è il seguente:

« § 1. Instituta, monasteria vel canonicorum regularium capitula foederare vel foederata confoederare Sedi Apostolicae reservatur.

§ 2. Eidem Sedi Apostolicae reservantur Institutorum fusiones et uniones ».

Un Consultore fa notare che nel can. 102 dello schema si diceva « salva monasteriorum autonomia », e non ci sono state osservazioni in merito.

Un secondo Consultore suggerisce di dire qualche cosa riguardo al contenuto dei termini « fusione » (in cui un Istituto assorbe completamente l'altro), e « unione » (quando cioè i due Istituti rimangono ciascuno con il proprio nome).

Un terzo Consultore propone di parlare di « domus sui iuris » invece di adoperare i termini « monasteria » e « capitula canonicorum ».

Un quarto Consultore, riferendosi al suggerimento fatto dal secondo Consultore, si dimostra favorevole a che si diano nel canone alcuni elementi atti a definire il contenuto giuridico dei termini « fusione » ed « unione ».

Diverso è il parere di altri Consultori, per i quali sarebbe meglio non definire troppo perché, attesa la grande varietà di fusioni ed unioni, si renderebbe necessario fare almeno distinzioni; sembra preferibile una formulazione generica, che comprenda l'attuale contenuto dei due §§.

Il quarto Consultore suggerisce di lasciare ai Vescovi diocesani la decisione nei casi di fusione od unioni di Istituti di diritto diocesano. Di diverso parere sono il Segretario e gli altri Consultori, ai quali sembra più prudente la riserva alla Santa Sede, anche per salvaguardare — di fronte ad eventuali abusi che potrebbero verificarsi — i diritti degli Istituti.

Non ci sono altre osservazioni, per cui si sottopongono a votazione i seguenti due quesiti:

1) se si debba riservare alla Santa Sede la fusione, unione, federazione e confederazione di tutti gli Istituti, anche di quelli di diritto diocesano (placet 11);

2) se si approva la seguente formula generica del canone: « Fusiones et uniones Institutorum vitae consecratae uni Sedi Apostolicae reservantur; eidem quoque reservantur confoederationes et foederationes » (placet 11).

Can. 10

Il testo, che corrisponde ai §§ 1-2 del can. 13 dello schema, è il seguente:

« § 1. Institutum supprimere ad Sedem Apostolicam spectat, cui etiam reservatur de eius bonis temporalibus statuere.

§ 2. Instituti partes supprimere ad Capitulum Generale pertinet, cui spectat de bonis temporalibus statuere ».

Tra le osservazioni fatte dagli organismi consultivi, vengono recepite le seguenti:

1) Non riservare al Capitolo Generale la soppressione delle « Instituti partes », ma alla competente autorità dell'Istituto, senza specificare quale sia: lo faranno le Costituzioni.

2) Aggiungere che le disposizioni circa i beni temporali nell'atto di soppressione vengano prese tenendo conto dei diritti di terzi. Si decide di aggiungere come § 3 il seguente testo: « In disponendo de bonis ex qualibet suppressione obvenientibus, serventur iustitiae leges et fundatorum vel offerentium voluntates » (§ 4 del can. 13 dello schema).

3) Riservare alla Santa Sede anche la soppressione degli Istituti di diritto diocesano.

Non vengono invece accettate altre proposte fatte e concretamente:

1) Aggiungere nel § 1: « reservatur *de personis* et de bonis ... ». L'aggiunta non sembra necessaria.

2) Non riservare alla Santa Sede la soppressione di un Istituto, ma sia lo stesso Istituto che decida liberamente, almeno nel caso dei monasteri « sui iuris ». La proposta non sembra prudente, meglio che rimanga la riserva alla Santa Sede, per prevenire eventuali abusi.

In seguito si sottomette a votazione la formula del canone proposta dal Relatore, ma lo stesso Relatore la ritira tenendo conto dei criteri precedentemente approvati. Si fanno invece le seguenti votazioni riguardanti il § 1:

1) se si debba dire: « *Quodlibet* Institutum ... » (non placet 11);

2) se si debba dire: « Institutum supprimere ad *unam* Sedem Apostolicam ... » (placet 11).

Il § 1 rimane perciò approvato con la seguente formulazione:

« Institutum supprimere ad unam Sedem Apostolicam spectat, cui etiam reservatur de eius bonis temporalibus statuere ».

Circa il § 1, un Consultore fa notare che nel termine « Instituti *partes* » potrebbero essere comprese anche le case. Un secondo Consultore fa la stessa osservazione, e pensa che sarebbe forse meglio includere questo canone soltanto nella sezione riguardante gli Istituti religiosi.

Un terzo Consultore preferisce che il canone venga conservato qui, e propone di dire: « Instituti partes *et domus, ubi casus ferat,* supprimere ... ». Così la norma sarebbe valida anche per gli Istituti secolari, la maggior parte dei quali peraltro hanno case almeno per la formazione dei membri.

Un quarto Consultore è dell'opinione che dall'analisi del testo, in connessione con il precedente canone, si deduce che le case non vengano comprese nel termine « Instituti partes ».

Un quinto Consultore propone di unire questo § 2 al can. 8 già approvato.

Non ci sono altre osservazioni, per cui si sottopongono a votazione i seguenti quesiti:

1) se si debba conservare il § 2 (placet 6);

2) se si debba trasferire alla sezione propria degli Istituti religiosi (placet 4);

3) se si debba unire al can. 8 (placet 1).

Rimane pertanto il § 2 con l'emendamento prima approvato, e cioè: « ad auctoritatem competentem eiusdem Instituti pertinet » invece di « ad Capitulum Generale pertinet ».

Il terzo Consultore chiede che venga aggiunta la determinazione « iuxta Constitutiones » (oppure « iuxta Codicem praecipuum », se verrà fatta questa identificazione). Si sottopone a votazione la richiesta e la maggioranza dei Consultori (7 contro 4) preferisce che il testo rimanga come già approvato.

Can. 11

Il testo, che corrisponde al can. 67 dello Schema, è il seguente:

« Cuiuslibet Instituti ius et officium est suam in Christo et in Ecclesia vocationem agnoscere et prosequi necnon propriam identitatem, iuxta Fundatorum spiritum, discernere et servare atque in propriis codicibus normativis definire ».

Un Consultore propone di dire: « discernere atque in propriis codicibus normativis definire et servare » (oppure « promovere »).

Un secondo Consultore chiede di inserire l'espressione: « et sanas traditiones proprias », ma il Relatore e un terzo Consultore fanno notare che di esse si è già parlato al can. 5.

Altri Consultori propongono la soppressione di questo canone, di cui non si vede la necessità; le stesse idee infatti si trovano nel can. 5 approvato e nei can. 12 e 13 proposti dal Relatore. Del medesimo parere si dichiarano il Segretario e altri, per cui si sottomette a votazione il seguente quesito:

se si debba sopprimere completamente questo canone (placet 9, non placet 2).

Can. 12

Il testo, che corrisponde al can. 16 dello schema, è il seguente:

« § 1. Singulis (proinde) Institutis iusta autonomia vitae, praesertim regiminis, agnoscitur qua gaudeant in Ecclesia propria disciplina atque integrum servare valeant suum patrimonium de quo in can. 5.

§ 2. Apostolicae Sedis necnon Episcoporum ius et officium est hanc autonomiam sancire et propriis legibus tueri atque fovere ».

Un Consultore è dell'opinione che nel § 1 sarebbe opportuno far riferimento all'autorità gerarchica che concede l'autonomia; non sembra invece delicato imporre, nel § 2, un obbligo alla Santa Sede o ai Vescovi.

Un secondo Consultore propone di togliere al § 1 la parola « praesertim », come richiesto dalla S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari.

Un terzo Consultore pensa che sia meglio non accennare alla Santa Sede nel § 2, perché è essa che promulga il CIC.

Il Segretario propone di togliere al § 2 la frase « propriis legibus », perché non è soltanto con le leggi ma anche con altri mezzi che viene garantita detta autonomia.

Si fanno in seguito le seguenti votazioni:

Circa il § 1

1) conservare il testo come proposto, inclusa la parola « proinde » (placet 8);

2) dire: « vitae, regiminis et disciplinae agnoscitur, qua patrimonium ... » (placet 3);

3) « regiminis ab Apostolica Sede agnoscitur qua gaudeant ... » (placet 1).

Circa il § 2

1) sopprimere *Apostolicae Sedis necnon* (placet 11);

2) sopprimere *ius et officium* (placet 11);

3) sopprimere *sancire et propriis legibus* (placet 11).

Rimane pertanto approvata la seguente formula del canone:

« 1. Singulis proinde Institutis iusta autonomia vitae, praesertim regiminis, agnoscitur qua gaudeant in Ecclesia propria disciplina atque integrum servare valeant suum patrimonium de quo in can. 5.

§ 2. Episcoporum est hanc autonomiam tueri atque fovere ».

Seduta del 28 febbraio

Si continua l'esame dei canoni proposti dal Relatore.

Can. 13

La formula, che corrisponde al can. 90 dello schema, è la seguente:

« § 1. Ad propriam Institutorum vocationem et identitatem securius tuendam, quae in can. 5 servanda statuuntur necnon normae fundamentales circa Instituti et sodalium disciplinam, membrorum incorporationem atque institutionem et obiectum sacrorum ligaminum in cuiusvis Instituti codice praecipuo, quocumque nomine veniat, statuenda sunt: qui codex, a competenti Auctoritate Ecclesiae approbatus, cum eiusdem beneplacito dumtaxat mutari potest.

§ 2. Ceterae normae (normae applicativae) in aliis Instituti codicibus collocatae, a competenti eiusdem Instituti auctoritate pro opportunitate — vel — iuxta exigentias locorum et temporum recognoscantur ».

La prima questione che si pone è quella della terminologia, se cioè si identifichino o meno i tre termini « Constitutiones », « Codex praecipuus », e « Statuta ». Le domande che si fanno sono due:

— Bisogna dare un nome al « Codex praecipuus », per esempio « Constitutiones », perché non rimanga un termine troppo generico?

— Quale termine si dovrebbe adoperare genericamente per i rimandi da fare nel CIC al diritto degli Istituti in genere?

Un Consultore pensa che in linea di massima al « Codex praecipuus » si dovrebbe dare il nome di « Constitutiones », oppure dire « Codex praecipuus seu Constitutiones », od anche « Codex fundamentalis » (in esso infatti dovrebbero entrare anche le « Regole »: di Sant'Agostino, ecc.). Riguardo all'altra normativa degli Istituti, si potrebbe dire « ceteri Codices ».

Un secondo Consultore propone che come termine generico che comprenda tutte le norme degli Istituti si adoperi l'espressione « ius proprium »; per il « Codex praecipuus » si dica « Codex fundamentalis », anche se non sembra necessario che in esso vengano incluse le « Regole ». È d'accordo con tale proposta un terzo Consultore, che però dice che si potrebbe distinguere tra « ius constitutionale » e « ius constitutivum ».

Un quarto Consultore pensa che non dovrebbe scomparire il termine « Constitutiones »: esso potrebbe comprendere sia il « Codex praecipuus » sia le norme applicative da rimandare ai « Codices additicii ».

Un quinto Consultore propone per il « Codex praecipuus » l'espressione « Codex seu Liber constitutionalis ».

A un sesto Consultore piace il termine « Codex fundamentalis », ma riconosce che per gli altri « Codices » è difficile trovare un termine adatto.

Un settimo Consultore vorrebbe che per il « Codex praecipuus » si dica « Constitutiones », perché nella prassi generale questo termine si adopera per significare la normativa più importante; se non si vuole il termine « Constitutiones », si potrebbe dire « Codex fundamentalis ». Riguardo alla legislazione generale degli Istituti, si potrebbe dire « ius particulare » (Ricorda a questo proposito il Segretario che detto termine non si trova nel CIC e che non sarebbe neppure conforme con la terminologia stabilita nello schema « De normis generalibus » del nuovo Codice, dove il termine « ius particulare » viene riservato esclusivamente allo « ius proprium » delle Chiese particolari).

Le proposte di un ottavo Consultore sono: « Codex fundamentalis seu constitutionalis praecipuus » per il « Codex praecipuus »; « ceterae normae constitutionales » per i « Codices additicii »; e per il termine generale, « ius particulare ».

Un nono Consultore è dell'opinione che per il termine generale si dica « ius proprium », e per il « Codex praecipuus » si adoperi l'espressione « Codex fundamentalis » oppure « Codex constitutionalis ».

Il Relatore pensa che, se non è possibile adoperare il termine « ius particulare », si dovrebbe dire « ius proprium », perché si tratta di un diritto veramente proprio degli Istituti; nel Codice di Diritto Canonico i riferimenti si dovrebbero fare sempre a detto « ius proprium », lasciando invece alla discrezione dei singoli Istituti in quale parte della loro rispettiva normativa debbano essere collocate le diverse disposizioni. Il « Codex praecipuus » si potrebbe chiamare « Codex fundamentalis »; gli altri, « ceteri codices ».

Il Segretario è dell'opinione che per il « Codex praecipuus » si debba dire « Codex fundamentalis seu constitutionalis ». Riguardo invece al termine generale comprendente l'intera normativa degli Istituti si potrebbe adoperare la parola « ius » in senso lato (tenendo conto cioè che a volte dette norme non saranno propriamente « ius », come è il caso degli Istituti laicali), ma non l'espressione « ius particulare », la quale è riservata nelle « Normae Generales » del nuovo CIC al diritto

delle Chiese particolari; propone perciò di dire « ius proprium ». Le norme non contenute nel « Codex fundamentalis seu Constitutiones » (« Codex praecipuus »), verrebbero messe nei « Codices additicii » ai quali però non si dovrebbe applicare il qualificativo « fundamentalis »: ciò infatti sarebbe contro il dettato del M.P. « Ecclesiae Sanctae », che ha voluto distinguere tra: 1) *normae* che richiedono l'approvazione formale della Santa Sede; 2) *normae* che non richiedono tale approvazione ma che per essere cambiate debbono ottenere la maggioranza qualificata del Capitolo generale (se si volesse maggiore stabilità, si potrebbero richiedere i due terzi dei voti). Non concorda, infine, il Segretario con la proposta di fare nel CIC soltanto rimandi generici allo « ius proprium », perché a volte sarà necessario specificare l'istrumento giuridico concreto — « Codex praecipuus seu fundamentalis » oppure « Codices additicii » — nel quale dovrà essere collocata la norma concreta di cui si tratti.

Non ci sono altri interventi, per cui si sottopongono a votazione le seguenti proposte:

1) aggiungere al Codice principale (qualunque nome esso abbia) l'espressione « seu Constitutiones » (placet 8);

2) dire semplicemente « Codex praecipuus » (placet 4);

3) dire « Codex fundamentalis » (placet 7).

Si approva pertanto che il « Codex praecipuus » venga chiamato « Codex fundamentalis seu Constitutiones »;

4) per il termine generale si dica « Ius particulare » (placet 5);

5) per il termine generale si dica « Ius proprium » (placet 8);

6) per il termine generale si dica « Ius peculiare » (placet 1).

Sempre riguardo al § 1 del canone in studio un Consultore propone che la formula venga divisa in due §§, vale a dire:

« § 1. Ad propriam singulorum Institutorum vocationem et identitatem fidelius tuendam, in cuiusvis Instituti codice fundamentali seu Constitutionibus contineri debent tum ea quae in can. 5 servanda statuuntur, tum normae iuridicae fundamentales circa Instituti regimen et sodalium disciplinam, circa membrorum incorporationem atque institutionem, necnon circa sacrorum ligaminum proprium obiectum.

§ 2. Codex huiusmodi, a competenti Auctoritate Ecclesiae approbatus, cum eiusdem beneplacito dumtaxat mutari potest ».

Piace a tutti l'idea di fare due §§, ma un altro Consultore propone che nel § 2 si includa la prescrizione prevista nel can. 91 circa l'unione degli elementi spirituali e giuridici; pensa che si potrebbe dire: « Codex huiusmodi, in quo spiritualia cum iuridicis apte componentur ... ».

Un terzo Consultore fa notare che se tale aggiunta viene fatta, cadrebbe il can. 14 proposto dal Relatore, mentre la norma di unire opportunamente « spiritualia et iuridica » dovrebbe valere per tutti i testi e non soltanto per il « Codex praecipuus ».

Diversa è l'opinione del Segretario, il quale ricorda che detta norma è stata applicata dal M.P. « Ecclesiae Sanctae » soltanto al « Codex praecipuus », mentre si lascia libertà circa lo stile letterario della rimanente normativa.

Seduta del 1 marzo

Continua l'esame del can. 13 proposto dal Relatore.

Domanda un Consultore se quando si parla di incorporazione si sottintende anche l'eventuale separazione e la relativa normativa.

Risponde il Segretario affermativamente.

Un secondo Consultore propone di aggiungere al § 1: « ... codice fundamentali seu Constitutionibus, *quocumque nomine veniant* », perché adesso alcuni Istituti hanno dato altro nome a questo « Codex praecipuus seu fundamentalis ». Dubita il Segretario che sia conveniente tale aggiunta, perché si potrebbero favorire nuove confusioni terminologiche; è meglio che rimanga chiaramente determinato nel CIC che d'ora in poi il « Codex praecipuus seu fundamentalis » è uguale a « Constitutiones », cosa che peraltro è già una realtà in più del 90% degli Istituti. Lo stesso Segretario propone inoltre che al § 1 proposto da un Consultore si dica semplicemente « normae fundamentales » senza il qualificativo « iuridicae » (tutti accettano questo suggerimento).

Un altro Consultore propone che al § 1 venga sostituita la parola « beneplacito » da un'altra espressione più adeguata.

Non ci sono altri interventi, per cui si sottopongono a votazione i seguenti quesiti:

Circa il § 1:

1) se si debba dire: « Ad propriam singulorum Institutorum vocationem et identitatem fidelius tuendam, in cuiusvis Instituti codice fundamentali seu Constitutionibus quocumque nomine veniant contineri ... » (placet 7);

2) se si debba dire: « ... contineri debent praeter ea quae in can. 5 servanda statuuntur normae fundamentales circa Instituti regimen et sodalium disciplinam, membrorum incorporationem atque institutionem, necnon sacrorum ligaminum proprium obiectum » (placet 10).

Circa il § 2:

1) se si debba aggiungere: « Codex huiusmodi, *in quo spiritualia cum iuridicis apte componantur,* a competenti Auctoritate ... » (placet 5, non placet 5);

2) non aggiungere questa espressione nel § 2, ma fare invece un altro § (che sarebbe § 3), nel quale si dica: « In hoc codice spiritualia et iuridica apte componantur; normae tamen absque necessitate ne multiplicentur » (placet 9);

3) se si debba dire: « ... a competenti Auctoritate Ecclesiae approbatur et cum eiusdem consensu mutari potest » (placet 9).

Circa il § 4 (cf. § 2 del canone proposto dal Relatore):

1) se si debba dire « Ceterae normae » invece di « normae applicativae » (placet 10);

2) se si debba dire « statutae » invece di « collocatae » (placet 10);

3) se il testo di questo § possa essere il seguente: « Ceterae normae a competenti Instituti auctoritate statutae apte in aliis codicibus colligantur, quae tamen iuxta exigentias locorum et temporum congrue recognosci et aptari possunt » (placet 10);

4) se in questa formula approvata, sia meglio dire « *eaedemque* iuxta » invece di « quae tamen iuxta » (placet 5, non placet 5). Rimane perciò il testo dello schema.

Can. 14

(Il can. 14 proposto dal Relatore è stato sostituito dal § 3 del canone precedente).

La formula, che corrisponde al can. 5 dello schema, è la seguente:

« § 1. Instituta vitae consecratae, suapte natura, neque clericalia neque laicalia sunt.

§ 2. Institutum autem clericale dicitur quod ab Ecclesiae Auctoritate uti tale agnoscitur, attenta assumptione exercitii ordinis sacri a Fundatore definita vel legitima traditione comprobata.

§ 3. Institutum vero laicale appellatur quod ab Ecclesiae Auctoritate uti tale agnoscitur, attento charismate proprio, quod, etsi exercitium ordinis sacri non includat, proprium tamen munus habet a Fundatore statutum vel legitima traditione definitum ».

Circa il § 1 (corrispondente al can. 100, § 1 dello schema):

Non si fa nessuna osservazione, per cui si sottomette a votazione la formula proposta con il seguente risultato: placet 9.

Circa il § 2:

Un Consultore fa notare l'importanza di questo § per quanto riguarda la potestà di regime o di giurisdizione interna degli Istituti.

Un altro Consultore pensa che questo § 2 forse si potrebbe trasferire alla parte che sarà dedicata ai soli Istituti religiosi. Oggi, infatti, ci sono due tipi di Istituti secolari clericali, quelli che hanno la facoltà di incardinare i propri chierici, e quelli i cui membri sono tutti incardinati in diocesi; ma la mente della S. Congregazione per i Religiosi è che nel futuro ci sia soltanto questo secondo tipo di Istituti secolari clericali, ai quali non si applicherebbe il § 2, perché i loro Superiori non hanno riguardo ai membri dell'Istituto una potestà ecclesiastica di regime.

Un terzo Consultore fa notare che questa innovazione significherebbe una deroga all'Art. 1 della Cost. Apost. *Provida Mater Ecclesia.* Essa infatti contempla i due tipi di Istituti secolari clericali, con o senza la facoltà di incardinare; la potestà di giurisdizione è stata poi attribuita a quelli che hanno la facoltà di incardinare i propri chierici, e che sono a regime centralizzato e di diritto pontificio.

Un quarto Consultore aggiunge che ciò è stato anche sancito nel Rescritto Pontificio « Cum admotae », II, n. 2. Anzi, in detto Rescritto si adopera l'espressione « Istituti secolari clericali di diritto pontificio », senza ulteriori specificazioni; forse perché anche quegli Istituti secolari di diritto pontificio senza facoltà di incardinare possono avere bisogno di qualche giurisdizione interna: per la facoltà di confessare, eventuali dispense dai voti, ecc.

Il Segretario ricorda che anche tra le Società di vita comune senza voti ci sono quelle che hanno i sacerdoti incardinati in diocesi, mentre altre Società hanno invece la facoltà di incardinare i propri chierici.

Il Relatore è dell'opinione che questo § 2 valga per tutti gli Istituti di vita consacrata, perché non si può escludere che anche tra gli Istituti secolari e le Società di vita comune ci siano Istituti che assumono l'esercizio dell'ordine sacro.

Non ci sono altri interventi al riguardo, per cui si fanno le seguenti due votazioni:

1) non trattare qui la materia del § 2, ma solamente dove si parli degli Istituti religiosi: placet 2;

2) lasciare qui il § 2, e fare poi eventuali precisazioni quando si tratterà delle Società di vita comune e degli Istituti secolari: placet 8.

Nel proseguire l'esame del § 2, il Segretario legge il can. 42 dello schema « De Populo Dei », dove è stato stabilito riguardo alle Associazioni di fedeli: « Christifidelium consociationes clericales dicuntur quae sub moderamine sunt clericorum, exercitium ordinis sacri assumunt atque ut tales a competenti auctoritate agnoscuntur; secus laicales sunt ». Secondo una risposta della S. Congregazione per la Dottrina della Fede ad un quesito posto dalla nostra Commissione, anche i laici possono partecipare della potestà di giurisdizione quando « singulis pro causis auctoritas Ecclesiae suprema ipsis concedit »; ma ciò non impedisce che sia conveniente aggiungere nella definizione degli Istituti clericali l'espressione « quae sub moderamine sunt clericorum ».

Un Consultore vede difficoltà sia giuridiche che di fatto per la predetta aggiunta; si potrebbe ammettere se viene riferita alla « pars regens », ma non a tutti i livelli; perciò sarebbe meglio mantenere la dicitura dello schema.

La stessa opinione è manifestata dal Relatore.

Un altro Consultore pensa che l'unico criterio veramente sicuro si trova nell'espressione « quod ab Ecclesiae Auctoritate uti tale agnoscitur »; dire « sub moderamine sunt clericorum » richiederà in molti casi ulteriori precisazioni.

Un terzo Consultore si dichiara d'accordo con la formula proposta da uno degli organismi consultivi, e cioè: « Nomine Instituti clericalis intellegitur Institutum quod, ratione finis seu propositi a Fundatore intenti vel vi legitimae traditionis, sub moderamine est clericorum, exercitium ordinis sacri assumit et uti tale ab Ecclesiae auctoritate agnoscitur ». Essa è una formula accuratamente studiata, e che può avere varie modalità di applicazione.

Non ci sono più interventi in materia, per cui si sottomette a votazione il seguente testo per il § 2 del canone:

« Institutum clericale dicitur quod, ratione finis seu propositi a Fundatore intenti vel vi legitimae traditionis, sub moderamine est clericorum, exercitium ordinis sacri assumit et uti tale ab Ecclesiae Auctoritate agnoscitur » (placet 10, non placet 1).

Seduta del 2 marzo

Continua l'esame del can. 15 proposto dal Relatore.

Circa il § 3:

Ricorda il Relatore che lo scopo di questo § è quello di dare una definizione positiva degli Istituti laicali, e non soltanto negativa, come nell'attuale CIC.

Un Consultore fa notare che tale elemento positivo appare già nella dichiarazione espressa dalla Chiesa, la quale esclude che gli Istituti laicali rimangano tra gli Istituti non ben differenziati o qualificati.

In vista di una più positiva formulazione, il Segretario propone di dire: « attento charismate proprio quod exercitium ordinis sacri non requirit »; aggiunge che potrebbe essere utile precisare il « munus » di questi Istituti come forma specifica di esercizio del sacerdozio comune; dubita invece che si possa dire che tale « munus » è stabilito dal Fondatore, in realtà è stabilito dalla Gerarchia, atteso il carisma del Fondatore come fatto costitutivo che riguarda anche la struttura dell'Istituto.

Un altro Consultore rileva che nella definizione degli Istituti laicali non sembra che ci siano elementi propri e veramente caratteristici; infatti, il riconoscimento da parte della Gerarchia, il carisma proprio, la legittima tradizione e le norme stabilite dal Fondatore sono elementi che valgono per tutti gli Istituti; l'unica cosa specifica sarebbe il non esercizio dell'ordine sacro, ma questo è proprio un elemento negativo.

Propone un terzo Consultore che si dica soltanto: « Institutum laicale appellatur quod ab Ecclesiae Auctoritate uti tale agnoscitur, attento charismate proprio ». Tale definizione forse sarebbe sufficiente e positiva.

Due altri Consultori concordano nel dire che alcuni elementi positivi sono chiari: i laici di questi Istituti sono laici qualificati, con un proprio carsima che comporta una propria partecipazione nella triplice funzione del sacerdozio comune; gli Istituti sono approvati dalla Gerarchia nel cui apostolato collaborano secondo un « munus proprium », anche se esso non si può definire univocamente perché ammette una grande varietà di forme (attività caritative, docenti, ecc.).

Si ha ancora una breve discussione in merito, che non aggiunge però elementi nuovi, ed infine si sottopongono a votazione le seguenti due formule:

A) « Institutum vero laicale appellatur quod, vi charismatis proprii exercitium ordinis sacri non includentis, munus habet proprium in Ecclesia a Fundatore vel vi legitimae traditionis definitum, et uti tale ab Ecclesia agnoscitur ».

B) « Laicale vero dicitur Institutum quod, vi charismatis proprii a Fundatore statuti vel legitima traditione definiti, munus habet in Ecclesia proprium exercitium ordinis sacri non includens, et uti tale ab ecclesiastica Auctoritate agnoscitur ».

Il risultato delle votazioni è il seguente: formula A, placet 7; formula B, placet 3.

Infine si sottopone a votazione anche l'inclusione o meno come ultimo § del presente canone il seguente testo proposto da un organismo nelle sue osservazioni:

« Cuiuscumque Instituti est suis in Constitutionibus determinare utrum clericale sit vel laicale vel "indifferens" ».

Il risultato della votazione è il seguente: placet 2, non placet 8.

Can. 15

La formula, che corrisponde al can. 5, § 1 dello schema, è la seguente:

« Institutum vitae consecratae dicitur iuris pontificii quod a Sede Apostolica erectum aut per formale decretum approbatum est; iuris dioecesani quod ab Episcopo dioecesano erectum, huiusmodi approbationis decretum a Sede Apostolica non est consecutum ».

Propone un Consultore che si dica: « ... iuris *vero* dioecesani ... ». Si approva questo emendamento, ed anche la soppressione alla riga 4 della parola « huiusmodi », che non sembra necessaria.

Un altro Consultore pensa che sarebbe meglio dire « quod ab Episcopo dioecesano tantum est erectum », sopprimendo il resto.

Piace invece agli altri Consultori che rimanga l'espressione « approbationis decretum a Sede Apostolica non est consecutum »: essa infatti non ha un significato negativo, come alcuni hanno rilevato nelle parole « nondum obtinuit » dell'attuale CIC.

Non ci sono altri interventi, per cui il canone viene approvato unanimemente, con i due piccoli emendamenti di redazione sopra riportati.

Can. 16

Il testo, che corrisponde al can. 15 dello schema, è il seguente:

« § 1. Instituta vitae consecratae, utpote ad Dei totiusque Ecclesiae servitium speciali modo dicata, Supremae eiusdem Auctoritati peculiari ratione subduntur. Quod servitium in ecclesiis particularibus exercetur.

§ 2. Singuli sodales (vel: Instituta eorumque sodales) Summo Pontifici parere tenentur etiam ratione sacri vinculi oboedientiae ».

Un Consultore chiede, come proposto da un organismo, che al § 2 si dica: « ... Romano Pontifici, *tamquam Summo Instituti Moderatori,* parere ... ».

Anche un altro Consultore chiede, d'accordo con l'osservazione fatta da un altro organismo, che si aggiunga l'espressione del can. 499, § 1 dell'attuale CIC: « tamquam Supremo Superiori »; dubita però che questo § 2 possa essere applicato agli Istituti secolari.

Circa il § 1 pensa il Segretario che si possano sopprimere: *a*) l'espressione « utpote ad Dei totiusque Ecclesiae servitium speciali modo dicata », perché anche se la ragione è vera, potrebbe essere considerata non sufficiente; *b*) l'espressione « Quod servitium in ecclesiis particularibus exercetur », perché ridurrebbe troppo il fine della vita consacrata che va anche oltre.

Il Relatore non è d'accordo con il primo suggerimento del Segretario, perché considera conveniente che venga data almeno detta ragione o motivazione.

Un terzo Consultore chiede che nel § 1, invece di « Supremae eiusdem Auctoritati peculiari ratione subduntur », si dica esplicitamente che la sottomissione al Romano Pontefice deriva dal fatto che l'autorità negli Istituti non è un fatto di carattere privatistico, ma una potestà ecclesiastica che in alcune categorie di Istituti è di vera giurisdizione interna: e questa autorità non viene dalla base, ma dal Papa.

Il Card. Presidente fa presente che la sottomissione al Romano Pontefice non è soltanto dei singoli membri degli Istituti, ma degli Istituti stessi, in quanto tali persone giuridiche.

Non ci sono altri interventi, per cui si fanno le seguenti votazioni:

1) togliere al § 1 l'espressione: « Quod servitium in ecclesiis particularibus exercetur » (placet 10).

2) introdurre l'inciso « tamquam Supremo Superiori subduntur » (placet 10);

3) conservare i due §§ come norme separate anche se completamente valide per tutti gli Istituti (placet 9, non placet 1);

4) lasciare il § 1 come proposto dal Relatore, tolta l'espressione di cui alla prima votazione fatta (placet 6, non placet 4);

5) il testo del § 2 sia il seguente: « Singuli sodales Summo Pontifici tamquam Supremo eorum Superiori etiam ratione sacri vinculi oboedientiae parere tenentur » (placet 9, non placet 1).

Can. 17

Il testo, che riporta il can. 17 dello schema, è il seguente:

« Quo melius Institutorum bono atque apostolatus necessitatibus provideatur, Summus Pontifex, ratione sui in universam Ecclesiam primatus intuitu utilitatis communis Instituta vitae consecratae, immo et eorumdem sodales, ab Ordinariorum loci iurisdictione eximere potest sibique soli vel alii ecclesiasticae auctoritati subiicere ».

Un Consultore fa notare che oggi ci si domanda quale reale contenuto abbia l'esenzione. Nell'attuale CIC si stabilisce in più di 200 casi la sottomissione degli Istituti esenti ai Vescovi, mentre per il resto tali Istituti erano autonomi. Ora invece, in seguito alle norme del Decr. *Christus Dominus* e del M.P. *Ecclesiae Sanctae* si dubita molto che rimanga per quanto riguarda le opere di apostolato qualche esenzione dall'autorità del Vescovo.

Comunque lo stesso Consultore e gli altri Consultori si dichiarano d'accordo nell'affermare il principio dell'esenzione in una forma generica, come si fa appunto nel canone.

Un altro Consultore propone, ed è accettato dalla maggioranza (placet 6, non placet 5), la soppressione delle parole « immo et eorumdem sodales ».

Un terzo Consultore chiede la soppressione delle parole « vel alii ecclesiasticae auctoritati », perché esse riguardano piuttosto la disciplina delle Chiese Orientali.

Fa notare un quarto Consultore che anche nella Chiesa Latina vi possono essere dei casi nei quali tale norma potrebbe essere applicata; per esempio, riguardo ai monasteri ed altre case di religiose sottomesse ad un Ordine religioso.

Concordano gli altri Consultori e il terzo Consultore ritira la proposta.

lato, ma si dovrebbe accennare anche ad altre cose, per esempio alla disciplina generale dei chierici.

Il Segretario ed il Relatore suggeriscono di adoperare una formula generale — per esempio « subsunt Ordinarii loci potestati in casibus iure expressis » —, e poi si determinerà in concreto nei singoli luoghi, soprattutto dove si parli di apostolato, tenendo conto allo stesso tempo che tale dipendenza dipenderà anche dalla natura di ciascun Istituto, se sia clericale o meno, di diritto pontificio, oppure di diritto diocesano, ecc.

Due Consultori pensano che al § 1 sarebbe meglio riprendere la formula del can. 22, § 1 dello schema: « potestati Sedis Apostolicae subiiciuntur in regimine interno et disciplina ».

Sottopongono a votazione i seguenti due quesiti riguardanti il § 1:

1) dire: « Instituta iuris pontificii in regimine interno et disciplina immediate et exclusive potestati Sedis Apostolicae subiciuntur » (placet 10);

2) sopprimere la clausola finale « salvis tamen contrariis in iure expressis », che verrebbe ripresa in un § 2 (nuovo) redatto in termini generali come si è accennato sopra (placet 7, non placet 3).

Riguardo a questo eventuale § 2, un Consultore propone la formula: « Episcopis autem dioecesanis subduntur in casibus iure expressis ». Fa però notare un altro Consultore che, se non si aggiunge altro, sarà interpretata questa norma in riferimento al « regimine interno et disciplina » di cui si parla nel § 1.

Suggerisce un terzo Consultore di fare chiaramente la distinzione tra l'ordine interno e la disciplina da una parte, e l'ordine esterno dall'altra (riprendendo qui brevemente la norma del Decr. *Christus Dominus,* n. 35).

Segue ancora una breve discussione in merito, ma si decide di riconsiderare il tutto nuovamente nella prossima sessione. In essa si dovrà decidere se per gli Istituti di diritto diocesano sia da conservarsi o meno la formula attuale.

Si conclude così la terza sessione del Gruppo speciale di studio (J. HERRANZ, *Attuario*).